



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 155

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 28 febbraio 2019

I N D I C E

Commissioni congiunte

4 ^a (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	Pag.	3

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa):		
<i>Plenaria</i>	Pag.	4
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 10)</i>	»	5
9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 17)</i>	»	6

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	Pag.	7
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	»	20
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15)</i>	»	30

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	Pag.	31

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

COMMISSIONI CONGIUNTE

4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Giovedì 28 febbraio 2019

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera

RIZZO

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14

*AUDIZIONE INFORMALE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLO SVILUPPO
ECONOMICO, DAVIDE CRIPPA, IN RELAZIONE ALL'ATTO DEL GOVERNO N. 2
(PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO SMD
04/2017)*

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

Giovedì 28 febbraio 2019

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza della Presidente della 4^a Commissione
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE REDIGENTE

(791) MININNO ed altri. – Disposizioni in materia di congiungimento familiare per il personale delle Forze armate, di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e trasferimento a domanda e d'autorità nelle Forze armate

(1009) DE POLI ed altri. – Disposizioni in materia di ricongiungimento del nucleo familiare per il personale delle Forze armate, di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 791, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1009 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 novembre 2018.

La presidente TESEI dà brevemente conto del disegno di legge n. 1009, d'iniziativa del senatore De Poli ed altri, anch'esso relativo al ricongiungimento familiare del personale delle Forze armate, di polizia e dei Vigili del fuoco.

Al riguardo, osserva che le tematiche affrontate sono uguali a quelle del disegno di legge n. 791 (d'iniziativa del senatore Mininno e di altri e già in corso di esame presso le Commissioni riunite).

Propone infine di congiungere la discussione dei due provvedimenti.

Il senatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*), relatore per la 4^a Commissione, concorda con quanto poc'anzi osservato dalla Presidente.

Le Commissioni riunite deliberano infine di congiungere la discussione dei disegni di legge in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 10

*Presidenza della Presidente della 4^a Commissione
TESEI*

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,40

AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE DI BRIGATA MARIANO LA MALFA, CAPO DEL I REPARTO (PERSONALE) DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 791 (RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE PERSONALE FORZE ARMATE E DI POLIZIA)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 28 febbraio 2019

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 17

*Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
MORONESE*

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 12,40

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA
E DI FEDERDISTRIBUZIONE IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO
DEL SUOLO*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 28 febbraio 2019

Plenaria**68^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
PERILLI*La seduta inizia alle ore 14,10.**IN SEDE REFERENTE*

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. – *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. – *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. – Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 febbraio.

La relatrice GIAMMANCO (*FI-BP*) illustra una proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, da adottare quale base per il seguito dell'esame.

Precisa che nel testo sono stati recepiti gli spunti di riflessione emersi nel corso delle audizioni informali, come anche i rilievi proposti durante il dibattito in Commissione, tenendo altresì conto dei disegni di legge all'esame della Commissione sull'argomento.

Sottolinea, innanzitutto, il significativo incremento della dotazione finanziaria del provvedimento, che passa da 15 a 126 milioni di euro, grazie anche alla disponibilità e collaborazione degli esponenti della maggioranza. Ciò consentirà di erogare incentivi adeguati per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, da destinare alle strutture sia pubbliche che private.

In secondo luogo, è stata prevista una delega al Governo per la revisione della normativa per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività per le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, prevedendo ulteriori requisiti specifici soprattutto per le comunità di tipo familiare, ospitate in abitazioni civili, nonché un adeguato sistema di ispezioni e controlli e una efficace selezione del personale.

Si prevede, inoltre, l'introduzione del reato di maltrattamento, percosse e lesioni in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative, con inasprimento della pena già prevista per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, percosse e lesioni personali, di cui – rispettivamente – agli articoli 572, 581 e 582 del codice penale.

In conclusione, ritiene che il testo unificato consenta di contrastare efficacemente il fenomeno dei maltrattamenti e abusi in danno di minori, anziani e disabili, non soltanto con l'installazione di sistemi di videosorveglianza, ma anche accentuando la prevenzione, attraverso un'adeguata formazione del personale e un piano di ispezioni e controlli accurati.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il testo sia condivisibile e completo, in quanto recepisce molte delle istanze emerse nel corso delle audizioni, nonché le osservazioni formulate durante il dibattito in Commissione, sulla base dei disegni di legge in titolo.

A suo avviso, risultano particolarmente apprezzabili le novità relative alla selezione del personale e all'incremento della copertura finanziaria.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare per le ore 15 di giovedì 7 marzo il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al testo unificato proposto dalla relatrice, che s'intende adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 897, 182, 200, 262, 264, 546, 1020**

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e deleghe al Governo in materia di formazione del personale e di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale

NT

GIAMMANCO, *relatrice*

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 2, 3, 13, primo comma, 31, secondo comma, 32, 35, primo e secondo comma, 38, 117, secondo comma, lettere *m*) e *n*), e 118, quarto comma, della Costituzione, dell'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, fermi restando il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, ha la finalità di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale o semiresidenziale, nonché di disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.

Art. 2.

(Deleghe al Governo in materia di formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad *équipe* psicopedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destina-

tarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui all'articolo 1.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione, nel rispetto delle competenze legislative regionali, della normativa in materia di esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinire la disciplina dei requisiti minimi strutturali e organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio, in modo tale da garantire un alto livello qualitativo del servizio erogato;

b) prevedere ulteriori requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni, da assoggettare in ogni caso al medesimo regime autorizzatorio previsto per le altre strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;

c) prevedere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate in tutte le strutture, comprese quelle di cui alla lettera b), in relazione alle caratteristiche e ai bisogni dell'utenza ospitata;

d) prevedere modalità di gestione delle strutture volte a prevenire maltrattamenti e abusi a danno degli utenti;

e) istituire un adeguato sistema di ispezioni e controlli;

f) prevedere la sospensione o la revoca automatica dell'autorizzazione all'esercizio in caso di violazione degli obblighi in materia di requisiti minimi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 1 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere

con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la famiglia e le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredate della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 2 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 3.

(Linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali)

1. Anche al fine di favorire la prevenzione delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la famiglia e le disabilità, previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché previa consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli ordini professionali interessati e delle associazioni e degli enti maggiormente rappresentativi a livello nazionale per la tutela delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e sentite le associazioni dei familiari degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, come individuate dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per garantire la possibilità di visitare gli ospiti durante l'intero arco della giornata.

Art. 4.

(Regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità)

1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al medesimo articolo, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 9, lettera *a*), del presente articolo, sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

2. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione. Le chiavi di decriptazione, garantite da un ente certificatore, sono disaccoppiate e conservate separatamente dal responsabile della struttura e da un notaio da questi individuato.

3. Il flusso di dati cifrati in uscita dai sistemi di videosorveglianza è trasmesso a un *server* locale dedicato e da questo a un servizio di *cloud storage* nazionale adeguato a gestire la continuità operativa e il *disaster recovery*, nonché a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi.

4. I sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1 sono dotati di dispositivi che ne segnalano, anche acusticamente all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1, in tempo reale, la manomissione, l'avaria e il funzionamento anomalo, che sono contestualmente segnalati all'installatore.

5. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1 sono conservate, con le modalità di cui ai commi da 1 a 3, sul *server* locale per sette giorni e sul *server cloud* per trentasei mesi dalla data della registrazione. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero

come prova documentale nel procedimento penale nel quale la parte offesa sia un soggetto tutelato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e per le sole condotte ivi previste.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 1 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui all'articolo 1 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture, pubbliche e private, già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 1, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 9, lettera *a*), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 9. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'articolo 1, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito nel rispetto della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui al comma 1 nelle strutture ivi indicate;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli *standard* di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4;

e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 6.

10. Lo schema del decreto di cui al comma 9 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti legalmente responsabili dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1 che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 10.000. I proventi della sanzione di cui al presente comma sono versati al fondo di cui all'articolo 9, comma 1.

12. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo con riferimento al trattamento dei dati personali, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 5.

(Piano straordinario di ispezioni)

1. Ai fini della presente legge e per garantire il miglioramento complessivo della qualità dei servizi socio-assistenziali, per il triennio 2019-2021 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva, in aggiunta all'ordinaria attività di vigilanza e di controllo, per quanto di sua competenza, un piano straordinario di ispezioni presso i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia e le strutture socio-assistenziali di carattere residenziale e semiresidenziale per anziani, persone con disabilità e minori in situazione di disagio, gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, in particolare allo scopo di accertare il grado di accoglienza e di salubrità degli stessi, nonché di valutare, anche in collaborazione con l'ispettorato territoriale del lavoro competente, il benessere organizzativo del personale impiegato e l'efficacia delle misure adottate dai datori di lavoro per la prevenzione dei fattori di rischio da *stress* lavoro-correlato di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Resta ferma l'applicazione della relativa disciplina sanzionatoria in caso di inadempimento da parte dei medesimi datori di lavoro.

2. Le ispezioni di cui al comma 1, effettuate in modo sia occasionale sia programmato, con periodicità almeno semestrale, sono disposte nell'intero territorio nazionale e articolate su base provinciale tenendo conto del rapporto tra il numero dei minori in situazione di disagio, degli anziani e delle persone disabili e la popolazione residente, nonché del numero dei

servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture di cui al medesimo comma 1 esistenti nel territorio di riferimento.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Introduzione del reato di maltrattamento, percosse e lesioni in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative)

1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:

«582-bis. – (Maltrattamento, percosse e lesioni in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative) – Chiunque maltratti, percuota o cagioni una lesione personale non colposa dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie ovvero presso strutture socio-sanitarie residenziali o semi-residenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative, nelle quali eserciti anche occasionalmente compiti di cura, assistenza o educazione, è punito con la pena prevista, rispettivamente, dagli articoli 572, 581 e 582 aumentata di un terzo.

La condanna per il delitto di cui al presente articolo importa l'interdizione dalla professione per una durata da cinque a quindici anni».

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di condanna per il reato di cui all'articolo 582-bis del codice penale, il responsabile legale della struttura nella quale è avvenuto il fatto che abbia violato gli obblighi di cui all'articolo 4 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 e con la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'attività per una durata da tre a cinque anni. La sanzione è disposta dal giudice penale ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 7.

(Introduzione dell'indegnità a succedere per gravi violazioni degli obblighi di cura e di assistenza materiale e morale)

1. All'articolo 463 del codice civile, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

«6-bis) chi, serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, abbia compiuto gravi violazioni degli obblighi di cura e di assistenza materiale e morale nei confronti della persona della cui successione si tratta».

Art. 8.

(Relazione alle Camere)

1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge, nella quale dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui all'articolo 1. Con la medesima relazione sono esposti i dati aggregati sulle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 5.

2. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede, con cadenza biennale, alla verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni della presente legge e dell'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle sue finalità.

Art. 9.

(Norme finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione iniziale di 26 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. L'importo di 13,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 è finalizzato all'erogazione a ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al medesimo articolo 4 nelle strutture pubbliche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'erogazione, nei limiti di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e di 25 milioni di euro per l'anno 2023, delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al medesimo articolo 4 nelle strutture private.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad euro 26 milioni per l'anno 2019 e ad euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 28 febbraio 2019

Plenaria

33^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Picchi.

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PETROCELLI dà il benvenuto al senatore Massimo Candura, che entra a far parte della Commissione, subentrando alla senatrice Bonfrisco, divenuta nel frattempo membro della Commissione lavori pubblici, comunicazioni.

Formula al senatore i più fervidi auguri di buon lavoro.

La Commissione si associa.

SUI RECENTI SVILUPPI DELLA CRISI TRA INDIA E PAKISTAN

Il senatore AIROLA (M5S) interviene per esprimere preoccupazione sulla situazione di conflittualità in atto tra India e Pakistan e chiede che il Governo, compatibilmente con gli impegni già calendarizzati, possa venire in Commissione a riferire in merito.

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd'Az) si associa alla richiesta del collega, proponendo altresì di approfondire anche gli aspetti tecnico militari del quadro in divenire.

Il sottosegretario PICCHI dichiara la disponibilità del Governo a riferire sulla situazione, nei modi e nei termini che saranno richiesti.

Il PRESIDENTE concorda sull'opportunità di svolgere un approfondimento al riguardo.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso il 13 febbraio.

Il presidente PETROCELLI (*M5S*), relatore in sostituzione della senatrice Bonfrisco, ricorda come i contenuti del provvedimento fossero già stati illustrati. Dà quindi lettura di uno schema di parere favorevole.

Il senatore URSO (*FdI*) evidenzia con preoccupazione come la Relazione espliciti l'appoggio dell'Esecutivo italiano alle prospettive di allargamento dell'Unione europea, non solo ai Balcani occidentali, ma anche alla Turchia.

Il senatore AIMI (*FI-BP*) concorda con quanto evidenziato dal collega Urso, chiedendo dei raggugli in proposito.

Il sottosegretario PICCHI ricorda che il negoziato con la Turchia, seppure congelato, risulta tuttora in corso. L'allargamento alla Turchia non è attualmente all'ordine del giorno, ma le prospettive di negoziazione rappresentano un pungolo importante per il rafforzamento delle istituzioni democratiche in quel Paese di importanza strategica.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti lo schema di parere favorevole sul Documento in titolo, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1016) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015

(Esame e rinvio)

La senatrice TAVERNA (*M5S*), relatrice, ricorda innanzitutto che un disegno di legge di ratifica dei medesimi Accordi (A.C. n. 4630) era già stato esaminato, nell'ottobre 2017, da parte della Commissione esteri della

Camera dei deputati, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame per la conclusione della XVII legislatura.

Come si evince dalla relazione introduttiva, i due Accordi bilaterali si inseriscono nell'ambito degli strumenti internazionali finalizzati al rafforzamento dei rapporti di cooperazione del nostro Paese con realtà *extra-europee*, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, anche a carattere transnazionale.

L'Ecuador è un Paese di quasi 17 milioni di abitanti, situato nella parte nord-occidentale del Sudamerica, stretto tra l'Oceano Pacifico e i confinanti Colombia e Perù, che vanta con l'Italia rapporti crescenti sul piano economico, finanziario e commerciale, anche in ragione della presenza di una nutrita comunità di cittadini ecuadoregni, quantificabile in più di 80.000 persone, residente nel territorio italiano. Proprio l'incremento dei rapporti bilaterali implica, inevitabilmente, la necessità di rafforzare la cooperazione fra i due Paesi anche sul piano giudiziario penale.

Nello specifico il Trattato di estradizione è finalizzato a promuovere e regolamentare i rapporti bilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria penale, ed in particolare in materia di estradizione. Attraverso il nuovo Accordo i due Paesi si impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovino sul territorio di uno dei due Stati per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) o per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) disposta dalle rispettive autorità giudiziarie. Più in dettaglio, il testo dell'Accordo, composto da 25 articoli, disciplina i profili dell'estradizione processuale e di quella esecutiva per le Parti (articolo 1), individuando i reati per cui l'estradizione, nel rispetto del principio della doppia incriminazione, possa essere richiesta e concessa (articolo 2), nonché i motivi, obbligatori e facoltativi, per opporvi un rifiuto (articoli 3 e 4). Di particolare rilievo è l'articolo 5 che disciplina l'estradizione del cittadino, e che riconosce a ciascuno Stato, a determinate condizioni, il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. Il testo individua quindi le modalità ed i documenti necessari per la presentazione delle richieste di estradizione ad opera delle autorità centrali designate dalle Parti – per l'Italia, il Ministero della Giustizia –, nonché le informazioni supplementari che possano eventualmente essere avanzate per consentire la decisione (articoli 6-9). Gli ulteriori articoli dispongono altresì che la persona estradata non possa essere sottoposta a nessuna misura restrittiva o detentiva per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, secondo il cosiddetto principio di specialità (articolo 10), e pongono un generale divieto di riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna senza il consenso dello Stato richiesto (articolo 11). Il testo disciplina inoltre i casi di arresto provvisorio della persona richiesta per situazioni di urgenza (articolo 12) e di richieste di estradizione avanzate da più Stati (articolo 13), e pone norme per le modalità di consegna della persona richiesta (articoli

14 e 15) e per le procedure semplificate di estradizione nel caso in cui vi sia il consenso della persona interessata (articolo 16). Da ultimo, il Trattato stabilisce le condizioni per il transito nel territorio di uno dei due Paesi contraenti di una persona consegnata all'altra Parte da uno Stato terzo (articolo 18), e reca disposizioni per la suddivisione delle spese fra i due Paesi contraenti in relazione al procedimento per la richiesta di estradizione (articolo 19) oltre che per la soluzione di eventuali controversie applicative o interpretative dell'accordo bilaterale (articolo 24).

Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, composto di 27 articoli, è finalizzato a promuovere una migliore collaborazione in materia di cooperazione giudiziaria penale fra Italia ed Ecuador, conformemente ai principi del diritto internazionale, aggiungendosi peraltro alla Convenzione multilaterale del 1983 sul trasferimento delle persone condannate già sottoscritta da entrambi i Paesi. In virtù di tale Accordo, Italia ed Ecuador si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente. In particolare l'articolo 1 prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, che riguarderà un esteso novero di atti, fra i quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti, l'acquisizione e la trasmissione di atti, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni e il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali. Il Trattato, che prevede che l'assistenza giudiziaria possa essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto (articolo 2), disciplina altresì le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza (articolo 3) ed individua nel Ministero della giustizia della Repubblica italiana e nella *Fiscalia General del Estado* della Repubblica dell'Ecuador le Autorità Centrali designate dalle Parti per le richieste di assistenza (articolo 4). L'articolo 5 contiene quindi una dettagliata disciplina dei requisiti formali e di contenuto che devono caratterizzare la richiesta, mentre gli articoli da 7 a 18 individuano in dettaglio i singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione.

Il disegno di legge di ratifica dei due Trattati si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in poco più di 77.000 euro annui a decorrere dal 2019, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento dei detenuti e per l'extradizione delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori.

L'analisi delle compatibilità dei due accordi bilaterali non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) sottolinea l'importanza di questa tipologia di trattati internazionali ed evidenzia l'opportunità che l'Esecutivo svolga una ricognizione dei Paesi in cui interessi dei cittadini italiani giustifichino la sottoscrizione, in tempi brevi, di analoghi strumenti bilaterali.

Il senatore AIROLA (*M5S*) palesa l'importanza di tali accordi bilaterali in particolar modo con quei Paesi da cui originino in prevalenza i flussi migratori diretti verso il nostro territorio. Chiede altresì che si valuti la possibilità di potenziare il dialogo tra il Ministero degli affari esteri e la cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno, al fine di rendere ancor più rapida l'azione di contrasto nei confronti dei migranti irregolari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1017) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Esame e rinvio)

Il senatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, ricorda innanzitutto che un disegno di legge di ratifica dei medesimi Accordi (A.C. n. 4629) era già stato esaminato, nell'ottobre 2017, da parte della Commissione esteri della Camera dei deputati, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame per la conclusione della XVII legislatura.

Come si evince dalla relazione introduttiva, i due accordi bilaterali si inseriscono nell'ambito degli strumenti internazionali finalizzati al rafforzamento dei rapporti di cooperazione del nostro Paese con realtà *extra*-europee, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, anche a carattere transnazionale.

Il Costa Rica è un Paese dell'America centrale di quasi 5 milioni di abitanti, stretto tra l'Oceano Pacifico ed il Mar dei Caraibi e confinante con Nicaragua e Panama, che vanta con l'Italia crescenti rapporti sul piano economico, turistico e commerciale, nonostante la comunità di cittadini costaricani, quantificabile in quasi 500 persone, sia fra le meno numerose tra quelle residenti nel territorio italiano. L'incremento dei rapporti bilaterali implica, inevitabilmente, la necessità di rafforzare la cooperazione fra i due Paesi anche sul piano giudiziario penale.

Nello specifico il Trattato di estradizione è finalizzato ad aggiornare profondamente i rapporti bilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria penale, ed in particolare in materia di estradizione, rapporti regolati attualmente dalla Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori risalente al maggio 1873. Attraverso il nuovo accordo i due Paesi si impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovino sul territorio di uno dei due Stati per dare corso ad un procedimento pe-

nale (estradizione processuale) o per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) disposta dalle rispettive autorità giudiziarie. Più in dettaglio, il testo dell'accordo, composto da 22 articoli, disciplina i profili dell'estradizione processuale e di quella esecutiva per le Parti (articolo 1), individuando i reati per cui l'estradizione, nel rispetto del principio della doppia incriminazione, possa essere richiesta e concessa (articolo 2), nonché i motivi, obbligatori e facoltativi, per opporvi un rifiuto (articoli 3 e 4). Di particolare rilievo è l'articolo 5 che disciplina l'estradizione del cittadino, e che riconosce a ciascuno Stato, pur con talune garanzie, il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. L'Accordo individua quindi le modalità ed i documenti necessari per la presentazione delle richieste di estradizione, nonché le informazioni supplementari che possano eventualmente essere avanzate per consentire la decisione (articoli 6, 7, 9 e 19). Gli ulteriori articoli dispongono altresì che la persona estradata non possa essere sottoposta a nessuna misura restrittiva o detentiva per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, secondo il cosiddetto principio di specialità (articolo 11), e pongono un generale divieto di re-estradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna senza il consenso dello Stato richiesto (articolo 12). Il testo disciplina inoltre i casi di arresto provvisorio della persona richiesta (articolo 8) e di richieste di estradizione avanzate da più Stati (articolo 13), e pone norme in relazione alle modalità di consegna della persona richiesta e di cose (articoli 14-16). Da ultimo, il Trattato stabilisce le condizioni per il transito nel territorio di uno dei due Paesi contraenti di una persona consegnata all'altra Parte da uno Stato terzo (articolo 17), e reca disposizioni per la suddivisione delle spese fra i due Paesi contraenti in relazione al procedimento per la richiesta di estradizione (articolo 18) oltre che per la soluzione di eventuali controversie applicative o interpretative dell'accordo bilaterale (articolo 21).

Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, composto di 27 articoli, è finalizzato a promuovere una migliore collaborazione in materia di cooperazione giudiziaria penale fra Italia e il Costa Rica al fine di renderla rapida ed efficace, conformemente ai principi del diritto internazionale. In virtù di tale accordo, i due Paesi si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente. In particolare l'articolo 1 prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, che riguarderà un esteso novero di atti, fra i quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, la citazione di testimoni, di persone offese, e di persone sottoposte a procedimento penale, nonché l'acquisizione e la trasmissione di atti, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni e l'esecuzione di indagini. Il Trattato, che prevede che l'assistenza giudiziaria possa essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello

Stato richiesto (articolo 2), disciplina altresì le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza (articolo 3) ed individua le Autorità Centrali designate dalle Parti per le richieste di assistenza (articolo 4). L'articolo 5 contiene quindi una dettagliata disciplina dei requisiti formali e di contenuto che devono caratterizzare la richiesta, mentre l'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati. Da ultimo il Trattato disciplina lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articolo 20), lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale sia processuale (articolo 21), e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 22).

Il disegno di legge di ratifica dei due Trattati si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in poco più di 111.000 euro annui a decorrere dal 2019, ascrivibili in parte prevalente alle spese per l'estradizione delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori.

L'analisi delle compatibilità dei due accordi bilaterali non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 2

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il Documento in titolo,

valutati in dettaglio i contenuti e gli obiettivi politici attesi dall'Esecutivo italiano in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea;

preso atto che in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali si esplicita l'obiettivo dell'Esecutivo italiano a voler promuovere un'Europa più forte, più solidale e più vicina ai suoi cittadini, dando impulso ai negoziati per la proposta di riforma dell'istituto dell'iniziativa dei cittadini europei e alla proposta di accordo interistituzionale su un registro di trasparenza obbligatorio;

apprezzato l'impegno a voler garantire, in relazione all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, un'adeguata protezione degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli altri Stati membri in territorio britannico, a tutela anche della numerosa comunità italiana residente;

apprezzato il richiamo, in relazione alle politiche settoriali, alla necessità di realizzazione di una strategia europea strutturata su politiche comuni in materia di immigrazione, in particolare di contrasto alla tratta degli esseri umani, con una condivisione da parte degli Stati membri delle misure per la protezione dei confini esterni e per una ripartizione equa delle pressioni derivanti dai flussi migratori;

preso atto della disponibilità dell'Esecutivo italiano a valutare in modo costruttivo la proposta della Commissione di rafforzare l'efficacia della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di quella di sicurezza e difesa comune (PSDC) attraverso l'introduzione del voto a maggioranza qualificata in settori quali quelli delle sanzioni, dei diritti umani e delle missioni civili;

espresso apprezzamento per il richiamo alla necessità di assicurare centralità all'area mediterranea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, tenuto conto dell'instabilità della regione e dei rischi sistemici che ne derivano per la sicurezza dell'intera Unione europea;

preso atto con favore della volontà dell'Esecutivo italiano di voler continuare a sollecitare il sostegno degli strumenti e delle risorse della politica estera e di sicurezza comune alla ricerca di soluzioni strutturali al problema migratorio, in particolare con riferimento alla rotta del Mediterraneo centrale;

apprezzato l'impegno per una equa ripartizione delle responsabilità sui flussi migratori a livello europeo e perché l'attenzione venga spostata dai movimenti secondari ai movimenti primari che coinvolgono la frontiera esterna dell'Unione europea;

preso atto del consolidamento del partenariato strategico con la Cina attraverso l'attuazione della cooperazione rafforzata prevista dall'Agenda strategica 2020 per la cooperazione Unione europea-Cina;

apprezzato il riferimento alla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu n. 2254 e al «processo di Astana» in riferimento alla crisi siriana;

richiamato altresì l'impegno a voler collaborare con i Paesi africani maggiormente interessati al fenomeno migratorio, nel quadro di una strategia improntata a un approccio complessivo e orientata verso la lotta ai traffici e alle cause della migrazione, in particolare in Corno d'Africa, Sahel e Nord Africa;

pienamente condiviso il riferimento ad una posizione unitaria sulla Libia che tenga conto del sostegno all'azione svolta dalle Nazioni Unite e dal Rappresentante speciale Onu Ghassan Salamè, in linea con quanto emerso nella Conferenza di Palermo del 12-13 novembre 2018;

apprezzato, in riferimento all'accordo sul nucleare iraniano (JCPoA), il richiamo ad ogni sforzo necessario in sede europea per il suo mantenimento e la predisposizione di norme specifiche per la tutela degli interessi europei colpiti dagli effetti extraterritoriali delle misure sanzionatorie statunitensi verso l'Iran;

condiviso l'impegno a voler mantenere alta l'attenzione dell'Unione europea sulla situazione in atto in Venezuela perché prevalga il dialogo e la pace anche a salvaguardia della folta comunità italiana presente;

pienamente condiviso il sostegno a tutte quelle iniziative europee che possano rafforzare il Partenariato strategico con i Paesi dell'America Latina e Caraibi;

apprezzato, con riferimento alla crisi ucraina, l'impegno dell'Esecutivo a voler continuare l'azione di sostegno ad un approccio bilanciato alla questione da parte dell'Unione europea, al fine di garantire l'attuazione degli accordi di Minsk, favorendo al contempo l'appoggio ad ogni iniziativa che favorisca il dialogo con la Federazione russa;

apprezzato il richiamo all'interesse strategico nei Balcani occidentali, in particolare alla stabilizzazione, crescita economica e all'integrazione europea dei Paesi dell'area;

particolarmente apprezzato il riferimento alla promozione della cooperazione tra Unione europea e Nazioni Unite nel settore del mantenimento della pace e della prevenzione dei conflitti;

condivisa la valutazione dell'Esecutivo circa l'opportunità di concentrare prioritaria attenzione, con riferimento alle relazioni con l'Africa, sulle aree geografiche del Corno d'Africa e della fascia saheliana, tenuto conto che esse rappresentano le terre da cui si originano i flussi migratori, e la cui stabilità è necessario preservare;

valutato con favore anche il riferimento all'opportunità che EU-NAVFOR MED SOPHIA possa proseguire, in particolare in relazione ai compiti di formazione e addestramento della Guardia costiera libica che essa è chiamata a svolgere;

apprezzato il fatto che viene confermato, con riferimento alle prospettive di allargamento dell'Unione, il tradizionale sostegno del nostro Paese ai negoziati di adesione in corso e all'assistenza pre-adesione, assicurando un contributo attivo a favore della trasformazione politica, economica e sociale dei Balcani occidentali;

condiviso il richiamo all'opportunità che sia garantito il sostegno all'azione dell'Unione europea nell'ambito della Politica europea di vicinato (PEV), in particolare nei confronti della sua dimensione meridionale;

apprezzato l'impegno per la piena implementazione delle strategie macroregionali dell'Unione europea, con particolare riferimento alla Strategia per la regione alpina (EUSALP);

condiviso il riferimento alla necessità di un approccio strategico per il miglioramento del dialogo con la Federazione russa, da realizzarsi in particolare mediante il sostegno alla società civile russa e al settore privato;

condiviso altresì il riferimento all'importanza di perseguire la normalizzazione del conflitto commerciale con gli Stati Uniti;

apprezzato il richiamo, in tema di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, all'opportunità di confermare la centralità, rispetto all'agenda europea, delle priorità italiane di politica estera, quali il vicinato, la lotta alle cause profonde delle migrazioni e l'Africa;

valutata infine l'azione dell'Esecutivo per consolidare ed accrescere la presenza italiana nelle posizioni apicali del Servizio europeo di azione esterna e fra gli agenti temporanei;

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 28 febbraio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 15

Presidenza del Presidente
LICHERI

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 11,35

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ANIA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI, ASSOFONDIPENSIONE, ASSOPREVIDENZA – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE, ADEPP – ASSOCIAZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI E CNCU – CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018)

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 28 febbraio 2019

Plenaria
15ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

SULL'AVVIO DEI LAVORI DEI COMITATI

Il PRESIDENTE, sulla base delle intese intercorse tra i Presidenti dei Gruppi, i cui esiti ha ritenuto di recepire interamente, comunica che è stata approvata, nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di ieri, l'attribuzione dei coordinamenti dei primi nove Comitati. Ne dà dunque lettura precisando che l'elenco è in distribuzione e che nelle prossime ore rivolgerà ai Gruppi puntuali indicazioni circa il numero dei componenti da designare nell'ambito di ciascun Comitato. Una volta ricevuta tale comunicazione, auspica che i presidenti dei Gruppi possano quanto prima rendere note le proprie rappresentanze nei collegi istituiti. Ciò ne garantirà la rapida entrata in funzione dopo la prima convocazione.

Ricorda infine che, in tempi relativamente brevi, una volta stabilitisi i ritmi di lavoro e di riunione dei nove Comitati già dotati di coordina-

mento, si darà seguito anche alla costituzione dei restanti Comitati sui quali la Commissione in sede plenaria si è già espressa.

La Commissione prende atto dell'attribuzione dei coordinamenti dei nove Comitati riportati in allegato al Resoconto.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente circa gli indirizzi di indagine della Commissione

Il PRESIDENTE rende noto preliminarmente di aver disposto ulteriori, lievi modificazioni al documento di indirizzo relativo alle linee guida dell'attività di inchiesta. Il testo è pronto per essere posto in votazione; anche in seguito al dibattito svoltosi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ed appare evidente che parte integrante del testo è rappresentato dall'elenco delle materie oggetto di trattazione da parte dei Comitati. Chiede se vi sia qualcuno che intende intervenire sul testo.

Intervengono sugli indirizzi di indagine della Commissione i deputati LATTANZIO (*M5S*), il quale propone un'integrazione del documento, CANTALAMESSA (*Lega*), PELLICANI (*PD*) e FERRO (*FDI*), nonché i senatori VITALI (*FI-BP*), GIARRUSSO (*M5S*) e MIRABELLI (*PD*).

Il PRESIDENTE, dopo aver svolto alcune considerazioni in replica, pone ai voti il documento nel testo integrato alla luce delle indicazioni prospettate dal deputato Lattanzio.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità il documento di indirizzo relativo alle linee guida dell'attività di inchiesta.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Interviene il senatore GIARRUSSO (*M5S*) esprimendo cordoglio per la scomparsa di Augusta Schiera, madre di Nino Agostino, agente del SISDE ucciso in un agguato di mafia nell'agosto del 1989. Rievoca il coraggio e la caparbieta mostrati dalla signora Schiera nella ricerca della verità sulla barbara uccisione del figlio; un delitto di mafia la cui responsabilità è ancora lontana dall'essere attribuita e chiarita.

Sull'ordine dei lavori intervengono il senatore VITALI (*FI-BP*) e la deputata Piera AIELLO (*M5S*), ai quali tutti rende chiarimenti il PRESIDENTE.

La seduta termina alle ore 9,20.

Istituzione di Comitati
(ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 2018, n. 99)

Regime degli atti. (On. SALAFIA – M5S)

Ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5, comma 2 della legge n. 99 del 7 agosto 2018, il Comitato provvede a garantire il regime di segretezza a modificare l'ostensibilità e a curare la conservazione e trasmissione degli atti dell'inchiesta parlamentare.

Il comitato esercita le proprie attribuzioni anche con riferimento ai procedimenti relativi alla fase di stralcio e in base alle disposizioni previste dai Regolamenti approvati dalla Commissione d'inchiesta.

Rapporti tra mafie e potere politico: la trattativa Stato mafia; l'attacco alle istituzioni e la stagione delle stragi e dei depistaggi; le infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione. (Sen. GIARRUSSO – M5S)

Il Comitato conduce l'analisi delle modalità di condizionamento che la criminalità organizzata riesce a dispiegare nei riguardi del mondo politico inteso in senso largo.

In particolare, muovendo, dalle pronunce giurisdizionali emesse con riguardo alla trattativa Stato mafia e al depistaggio sulla strage di Via d'Amelio, svolge:

la ricostruzione storica del contesto politico e istituzionale nel quale sono maturati tali eventi;

l'analisi della strategia mafiosa;

l'individuazione delle cosiddette «menti raffinatissime» e descrizione degli effetti dei disegni criminali sulle istituzioni;

l'indagine sulla fine della guida di Totò Riina, sull'ascesa di Provenzano e sull'egemonia della 'ndrangheta successiva alle stragi;

l'indagine sui depistaggi e sulle infiltrazioni nelle pubbliche amministrazioni e nel complesso delle istituzioni repubblicane.

Influenza e controllo criminali sulle attività connesse al gioco nelle sue varie forme. (Sen. ENDRIZZI – M5S)

Il Comitato provvede a valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei

patrimoni illeciti provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, verificando l'adeguatezza degli accordi internazionali, nonché dell'assistenza e della cooperazione giudiziaria.

Attività delle mafie di origine straniera sul territorio italiano, loro rapporti con le mafie autoctone, nonché internazionalizzazione delle attività criminali. (On. Andrea DARA – Lega – Salvini Premier)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera m), della legge 7 agosto 2018, n. 99, il Comitato provvede a valutare l'insediamento sul territorio nazionale nonché le modalità operative delle mafie straniere e autoctone tenendo conto delle specificità di ciascuna struttura mafiosa, con particolare riguardo alle mafie nigeriana e slava, e individuare, se necessario, specifiche misure legislative e operative di contrasto.

Permeabilità delle procedure di appalto ed evidenza pubblica alla infiltrazione delle associazioni criminali. (On. BARTOLOZZI – Forza Italia)

Il Comitato provvede ad istruire i lavori della Commissione sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali e accertare le modalità di difesa dai condizionamenti mafiosi del sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. La competenza del Comitato si estende alla totalità delle procedure ad evidenza pubblica, ivi compresi i concorsi per il reclutamento e la realizzazione delle opere pubbliche.

Il Comitato si occupa altresì del sistema delle misure di prevenzione volte a limitare la capacità di concorrere all'aggiudicazione, e dei loro effetti sul buon andamento dei procedimenti ad evidenza pubblica.

Comitato per l'analisi delle procedure di gestione dei beni confiscati e sequestrati. (On. Erik Umberto PRETTO – Lega – Salvini Premier)

Il Comitato provvede a verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci.

X. Analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia. (On. Piera AIELLO – M5S)

Il Comitato provvede a verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo necessarie per rafforzarne l'efficacia e la tutela.

Comitato per l'infiltrazione criminale nell'ambito del sistema di assistenza sanitaria pubblico e privato. (Sen. STANCANELLI – Fratelli d'Italia)

Il Comitato si occupa delle modalità con le quali la criminalità organizzata si infila e interferisce con il sistema di gestione della sanità pubblica e privata nelle varie realtà territoriali, ivi compreso l'eventuale rischio connesso al traffico di influenze nelle procedure di selezione dei vertici delle Aziende Sanitarie Locali.

Intimidazioni e condizionamenti mafiosi nel mondo del giornalismo e dell'informazione. (On. VERINI – PD)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2018, n. 99, il Comitato provvede a programmare un'attività volta a monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, nonché alle conseguenze sulla qualità complessiva dell'informazione, e indicare eventuali iniziative che ritenga opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto-dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele temerarie.

Indirizzi dell'inchiesta parlamentare sul fenomeno delle mafie nella XVIII Legislatura

1. Sul metodo dell'inchiesta: continuità e novità. – 2. La dimensione economica e finanziaria – 3. Le mafie straniere – 4. Le mafie subdole: le zone grigie e i rapporti con la politica e con la massoneria, l'infiltrazione nella Pubblica amministrazione e il controllo dei centri di spesa – 5. La diffusività e la fine della localizzazione – 6. Gli strumenti e gli istituti del contrasto – 7. Mafia nello sport e nel mondo dell'informazione. – 8. Azzardopatia e nuove dipendenze: le mafie infiltrate. – 9. Prevenzione e cultura antimafia. – 10. Su alcune questioni di particolare rilievo in tema di controllo sulle liste elettorali, gestione dei beni oggetto di sequestro e confisca, nonché rapporti con le Commissioni e gli Osservatori regionali sulla criminalità organizzata.

Sul metodo dell'inchiesta: continuità e novità

Il presente documento, sulla scorta delle disposizioni contenute nella legge istitutiva (legge del 7 agosto 2018 n. 99), e della disciplina contenuta nel regolamento interno di cui l'inchiesta si è dotata, individua gli indirizzi di metodo e di merito con cui saranno sviluppate, nel corso della legislatura, le attività di indagine e conoscitive. Tali linee di indirizzo non possono non tener conto dell'approfondito lavoro svolto dalla Commissione inquirente costituita nella XVII legislatura. In una logica di continuità e di approfondimento ulteriore, la Commissione dovrà tenere conto delle sopravvenute novità che segnano tanto il panorama delle consorterie criminali operanti sul territorio nazionale, quanto le rilevanti questioni poste dalle recenti novelle legislative in punto di contrasto alle mafie e dalle emergenze manifestatesi nel corso delle ultime settimane del 2018. D'altronde, nel recente passato, ombre assai gravi hanno macchiato l'immagine delle istituzioni rappresentative, ovvero il modello di reazione e contrasto che lo Stato deve offrire sempre e comunque. Ne discende, tra l'altro, l'esigenza della Commissione di definire gli obiettivi, con consenso il più possibile esteso, nonché i metodi di lavoro.

Forti di questa consapevolezza, occorre procedere, muovendo dal lavoro svolto dalle precedenti Commissioni. Sarebbe irrazionale partire ex novo o ex nihilo, come se le inchieste precedenti non avessero lasciato un'eredità profonda e matura. Tra i primi atti della Commissione nella XVIII Legislatura, si è quindi collocato, come da tradizione ormai consolidata, l'acquisizione degli archivi prodotti dalle Commissioni antimafia delle precedenti legislature, nonché l'adozione di una delibera riguardante gli atti e i documenti prodotti e acquisiti dalla Commissione, sulla cui applicazione è chiamato a vigilare un collegio appositamente istituito, il I. Comitato sul regime degli atti e dei documenti.

La coscienza e la scelta di conferire continuità ad una tradizione di contrasto, che è stata avviata dal Parlamento decenni or sono, deve pertanto fare da guida. Fu infatti dagli inizi degli anni Sessanta che si comprese come di mafia, si dovesse innanzitutto parlare funditus, anche promuovendo, in sede parlamentare, una Commissione speciale dotata dei poteri previsti dall'art. 82 della Costituzione. Ciò, al fine di combattere un fenomeno che, all'epoca, poteva ancora essere circoscritto in zone del Paese vaste e pur tuttavia limitate. Oggi, la natura dell'agire della criminalità organizzata ha assunto contorni ben diversi, segnati da fenomeni di camaleontica trasformazione, di adattamento e camuffamento, di fungibilità di modelli e di paradigmi criminali.

Sulla scorta di questa consapevolezza e memori del lavoro che è stato avviato da chi ci ha preceduto, è indispensabile concorrere ad innovare. Ad imporlo è, tra l'altro, la legge istitutiva, che ha recepito le novità determinate dai lavori pregressi. Vi è poi l'occasione per costruire strumenti ed istituti sempre più efficaci per poter combattere e sconfiggere un fenomeno criminale complesso che nessun cittadino italiano può più tollerare.

Sul piano operativo dell'ordine dei lavori d'inchiesta è certamente da accogliere la proposta, da più parti avanzata, di assicurare una costante e diffusa presenza della Commissione d'inchiesta sul territorio nazionale, programmando visite in ciascuno dei distretti delle Corti d'Appello, così da poter osservare tutti i frammenti del complesso mosaico delle mafie in costante trasformazione. Nel corso di tali visite, peraltro, sembra opportuno sviluppare un rapporto permanente con le Commissioni e gli Osservatori attivi nelle singole regioni, così introducendo direttamente uno dei possibili livelli di cooperazione permanente, per la cui analisi si rimanda al paragrafo 10 del presente documento.

La dimensione economica e finanziaria

La propensione di queste realtà criminali a modificare incessantemente le forme con cui si manifestano, preserva la tendenza alla sostituzione dello Stato di diritto. È stato Giovanni Falcone a coniare la definizione di «raffinatissime menti» per indicare le intelligenze criminali che orientano le azioni della mafia, anche in collegamento con altri centri occulti di potere, e che hanno, nel tempo, dimostrato una straordinaria capacità di adattamento alla realtà, pur di imporre il loro volere, pur di far strame del diritto e dell'ordine della Repubblica. Si tratta, allora, di alimentare un contrasto, un conflitto corredato di strumenti di indagine e di azione variegati ed efficaci.

Le mafie sono realtà proteiformi; incessantemente si sfaldano e si ricostituiscono con una micidiale capacità di riagglomerarsi per esplicitare la loro virulenza antidemocratica. Dove vi è intimidazione, dove vi è associazione al fine di assoggettare e asservire, emerge la volontà di riconsegnare la cittadinanza ad un ruolo di oppressi che abbiamo dismesso quando siamo diventati Repubblica. Nello Stato democratico pluralista, si è tutti uguali davanti alla legge; se alcune zone del territorio sono controllate da organizzazioni mafiose, si è invece sudditi.

Che cosa ha dimostrato la realtà di questi ultimi anni e dei decenni trascorsi? Che sempre, come riteneva Falcone, è efficace l'indicazione metodologica di «seguire i soldi», cioè lo strumento con cui si fa provvista di ulteriori mezzi di morte, di violenza, di predazione, per assoggettare al controllo di pochi le volontà di tanti. Negli anni Settanta e negli anni Ottanta, anche memori di una certa iconologia, il mafioso veniva rappresentato con la coppola in testa e con la lupara in spalla; ma quella appare oggi alla stregua della fase dell'homo di Neanderthal. Adesso l'homo è sapiens sapiens; vi è stata una esponenziale evoluzione. Qualcuno ricorderà, tra le intercettazioni consegnate alla stampa a seguito di una recente inchiesta coordinata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le affermazioni di un esponente della criminalità organizzata pugliese, che si vantava di reclutare i propri adepti all'interno delle migliori università mondiali, lì dove si acquisiscono competenze straordinariamente elevate in ambito informatico e finanziario.

I termini «soldi e denaro», un tempo, ci inducevano a pensare all'economia reale; ora l'economia reale è stata vicariata, sovrastata dalla dimensione della finanza. Tutto questo implica, tra l'altro, l'opportunità di istituire il III. Comitato su criminalità organizzata e attività economiche, con particolare riguardo alla capacità di penetrazione nei settori dell'economia legale.

Non di rado, le organizzazioni criminali di stampo mafioso vengono indicate al centro di attività meschine e gravissime: su tutte l'attività di usura. Altrettanto spesso si capisce che l'usura è resa possibile da funzionari sleali, infedeli e disonesti che prestano servizio presso un istituto di credito su piazza; questi indicano, nel soggetto debole, la persona suscettibile di diventare vittima delle pratiche criminali e ricattatorie. È questo il tema dell'individuazione dei soggetti fragili da parte delle forze mafiose; il profitto ricattatorio muove, spesso, dal degrado sociale, dal malessere economico che confina verso il margine intere famiglie. Tutto ciò lascia intendere come l'attività del credito, pubblicamente normata, sottoposta al controllo di un organo di vigilanza, ha prestato spesso il fianco ad attività criminali e mafiose, che hanno permesso a tanti di lucrare sulle difficoltà di altri.

Se è vero che il fenomeno dell'infiltrazione nelle economie del Paese ha in parte obliterato la tradizionale distinzione fra Sud e Nord, è altrettanto importante cogliere un altro passaggio: a fronte dell'apertura dei mercati dei capitali, oltre che dei beni, delle persone e di chi lavora, si impone anche l'esigenza di comprendere le dinamiche di internazionalizzazione delle economie mafiose. Le recenti operazioni coordinate dalla Direzione nazionale antimafia ed estese anche a vari altri paesi stranieri (Olanda, Belgio, Germania, paesi dell'America centrale e meridionale), oltre a rendere urgente l'audizione dei procuratori Cafiero De Raho e Bombardieri, hanno imposto con forza il tema dell'internazionalizzazione. La questione dell'aggressione ai patrimoni dei mafiosi implica ragionare di diritto internazionale e di necessità con cui compulsare altre legislazioni, altre autorità nazionali affinché convergano al fine di permettere che ciò che è stato trasferito all'estero possa essere compiutamente aggredito come giustizia pretende. Le Direzioni distrettuali antimafia hanno accertato, infatti, la capacità predatoria di accaparrare in alcuni territori trasferendo poi in altri, ove la legislazione vigente permette una sorta di blindatura che dobbiamo concorrere ad indebolire. Vi sono, dunque, problemi di diritto internazionale pubblico e privato, di forum shopping, di spiazamento criminale.

Tutto questo implica ancora che si dovrà istituire un rapporto fecondo, propositivo di collaborazione reciproca con quei mondi professionali e anche, quindi, con gli ordini che più facilmente possono aver percezione di fenomeni di cui la nostra Repubblica non ammette la sopravvivenza. Come è stato dimostrato a seguito di inchieste fruttuose, certe operazioni finanziarie o bancarie non vengono svolte da un pastore di Corleone o di San Luca, come vorrebbe una mitologia che dobbiamo abbandonare definitivamente.

È opportuno prendere consapevolezza che in termini di realtà costruite sul vincolo associativo, come prima la Commissione guidata dal presidente Forgione e poi la Commissione guidata dalla Presidente Bindi hanno sottolineato, la mafia siciliana è stata in qualche modo superata – e non è un bel primato – dalla 'ndrangheta. Tanti hanno sottolineato come in questa Commissione, nello stesso Ufficio di Presidenza, seggano tre parlamentari eletti in collegi calabresi. Se questa è una presa di coscienza della necessità di intensificare l'impegno contro la 'ndrangheta, si tratta di un segnale positivo. Tale organizzazione criminale – come ci hanno insegnato tutti coloro che si sono spesi contro tale realtà – è capace di movimentare, in termini di fatturato annuo, oltre cinquanta miliardi di euro: sono cifre enormi, insopportabili se si considera che sono gestite da chi promuove la cultura dell'anti-Stato. Per questo la Commissione ha deciso di istituire il XIX. Comitato su modalità organizzative e capacità espansive della 'ndrangheta e si è riproposta di considerare, anche ai fini della scelta dei consulenti o collaboratori a tempo pieno, di prediligere una competenza, oltre che un'esperienza, costruita sul fenomeno a seguito di anni e anni di ricerche, analisi e studi volti al contrasto della criminalità organizzata calabrese. Affinché l'attività di contrasto possa incidere nella valorizzazione e nel recupero dei territori, al livello di tessuto economico ed imprenditoriale, è inoltre opportuno concentrare l'attenzione sul tema della gestione dei patrimoni sequestrati e confiscati. A tal riguardo si fa rinvio a quanto sviluppato nel paragrafo 10.

Le infiltrazioni nell'ambito dell'economia legale sono rese possibili anche da altri fattori che meritano attenzione e cura autonoma. Spicca, tra questi, la questione mondo del lavoro e della capacità delle organizzazioni criminali di creare o di controllare, anche in relazione alle dinamiche dell'immigrazione clandestina, vaste aree di sfruttamento illegale della manodopera, traendone profitti illeciti e servendosene in termini di reclutamento di manovalanza criminale. Di tutto questo si occuperà il XVI. Comitato su mafie e controllo del mondo del lavoro nonché sfruttamento della manodopera anche mediante il caporalato.

Le mafie straniere

L'Italia è divenuta meta di immigrazione di massa e pertanto è doveroso anche che la Commissione si interessi – e dovutamente – delle cosiddette mafie straniere, che iniziano ad essere realtà non più appendicolari, non più capaci soltanto di subappaltare ruoli e funzioni che la malavita organizzata autoctona demanda e commissaria. Vi sono contesti in cui nuove formazioni criminali si rivelano capaci di lottare per il primato sul territorio. Le tradizioni culturali, capaci di far gemmare anche esperienze criminali, dovranno essere quindi sottoposte ad un'attenta analisi, sulla scorta dei lavori istruttori che saranno svolti dal V. Comitato sull'attività delle mafie di origine straniera sul territorio italiano, loro rapporti

con le mafie autoctone, nonché internazionalizzazione delle attività criminali, appositamente istituito dalla Commissione.

Come sottolineato nell'Ufficio di Presidenza, tutto questo dovrà essere declinato nella necessità, per la stessa Commissione, di dotarsi di strumenti che rendano accessibile l'informazione, quali ad esempio i servizi di interpretariato dei quali si è spesso verificata la carenza in passato.

Senza tralasciare le mafie ghanesi, le mafie albanesi, le mafie russe, le mafie ecuadoriane, le mafie argentine, una particolare attenzione dovrà essere riservata alle mafie cinesi. Si tratta di una realtà contraddistinta da una terza generazione di individui a cui non difettano la capacità imprenditoriale di carattere criminale, né la forza per raggiungere il livello dei cosiddetti «colletti bianchi». Il procuratore Gratteri ha recentemente lanciato un monito sulla mafia albanese, che ha esteso sempre più il proprio controllo sul mercato delle sostanze stupefacenti. Sul piano del metodo, occorre ribadire – in accordo con quanto affermato da senatori e deputati intervenuti nel dibattito preliminare a queste linee di indirizzo – che è indispensabile puntare l'attenzione sui fenomeni di delega criminale e in generale sui rapporti di specializzazione e conferimento che legano le mafie tradizionali con i nuclei di quelle straniere già attive sul territorio nazionale.

Un'attenzione particolare dovrà essere dedicata alla mafia nigeriana, strutturata anche in trame associative differenziate, e a quanto recentemente emerso in seguito alle inchieste sul traffico di organi che tali organizzazioni gestiscono operando anche in alcune aree della Campania. L'approfondimento di questo tema è stato affidato al XVIII. Comitato su organizzazioni criminali, tratta di esseri umani e traffico di organi.

Le mafie subdole: le zone grigie e i rapporti con la politica e con la Massoneria, l'infiltrazione nella pubblica amministrazione e il controllo dei centri di spesa

Tale egemonia è segno, peraltro, che le mafie non sono più soltanto quelle del «pizzo», del racket, dell'estorsione, del controllo delle piazze di spaccio. Come si è detto, le mafie si sono evolute attraverso il contributo di intelligenze assai fini, trasformandosi in quelle che sono state definite «le mafie della zona grigia» o «dei colletti bianchi».

Come di recente ha sottolineato Papa Bergoglio – e come le motivazioni della sentenza di secondo grado per il processo di «Mafia Capitale» hanno ulteriormente precisato – le mafie, oltre al vincolo associativo e al di là della forza dell'intimidazione, ricorrono sempre più spesso alla pratica della corruzione. Dai contributi e dalle sollecitazioni provenienti dai componenti della Commissione, è emersa l'esigenza di inquadrare il lavoro istruttorio sui rapporti tra mafie e politica in un'ottica che, senza tra-

lasciare la prospettiva storica privilegiata nelle precedenti legislature, guardi con attenzione anche alle nuove forme di infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle istituzioni democratiche: per questo è stato istituito il II. Comitato sui rapporti tra mafie e potere politico: la trattativa Stato mafia; l'attacco alle istituzioni e la stagione delle stragi e dei depistaggi; le infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione. Si salda così un nesso che fonda il dovere di perseguire forme di corruzione di pubblici ufficiali e, in generale, i reati contro la pubblica amministrazione. Pertanto, è ineludibile esplorare un mondo in cui l'infiltrazione negli enti locali è quotidiana. Ad oggi, i Consigli comunali sciolti per infiltrazione mafiosa risultano, per il 2018, ben 23, e si può errare solo per difetto. Con il potere d'impulso, si impone l'esigenza di sollecitare il Parlamento a ripensare l'istituto dello scioglimento, specie a seguito della reiterazione di dissoluzioni di consigli comunali, che sono poi approdate, al termine del procedimento previsto dalla legge, alla rielezione degli stessi personaggi che erano stati rimossi in un primo tempo. Il lavoro istruttorio su questo tema sarà assegnato al VII. Comitato sulle procedure di scioglimento dei consigli e dei collegi elettivi, con particolare riguardo agli effetti di lungo periodo delle applicazioni reiterate dell'istituto dissolutorio.

Come ulteriori indagini hanno dimostrato, si apre anche lo scenario, impegnativo ed inquietante al tempo stesso, dei rapporti con la Massoneria. La Commissione, non potendo esimersi dall'approfondire il tema, ha provveduto ad istituire il XII. Comitato sui rapporti tra criminalità organizzata e logge massoniche.

Non si può poi ignorare che l'infiltrazione è votata principalmente a prendere il controllo di centri di spesa. Ciò significa che il monitoraggio del settore degli appalti pubblici è un aspetto fondamentale del contrasto alla criminalità mafiosa che la Commissione non può trascurare. È stato pertanto istituito il VI. Comitato sulla permeabilità delle procedure di appalto ed evidenza pubblica alla infiltrazione delle associazioni criminali.

Si deve inoltre considerare che, a seguito della riforma del titolo V della nostra Costituzione, la competenza sulla spesa sanitaria è stata trasferita interamente e definitivamente all'ente Regione. Le aziende sanitarie, ospedaliere o provinciali, sono quindi diventate centri di spesa formidabili, anche perché, in un Paese che sta invecchiando demograficamente, la spesa pubblica cresce sempre nella sua componente sanitaria. Per due aziende sanitarie provinciali su cinque, in Calabria, è stata nominata un Commissione di accesso agli atti. Le inchieste promosse dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e di Catanzaro hanno consentito l'emergere di circostanze scandalose sulla gestione di alcune aziende sanitarie. I cittadini perbene non possono accettare, ad esempio, che un'azienda sanitaria continui a corrispondere lo stipendio a chi è in carcere, condannato con sentenza passata in giudicato, per l'omicidio Fortugno. Si è imposta pertanto alla Commissione l'esigenza di istituire l'XI. Comitato sull'infiltrazione criminale nell'ambito del sistema di assistenza sanitaria pubblico e privato.

La diffusività e la fine della localizzazione

Alcune nuove e particolari manifestazioni del fenomeno mafioso hanno recentemente catalizzato l'attenzione della cronaca. Si tratta in primo luogo dell'emergenza legata alla criminalità organizzata pugliese, la cosiddetta «quarta mafia», che ha indotto la Commissione ad istituire il XV. Comitato su aspetti e problematiche connessi alla criminalità organizzata nella regione Puglia, per investigare le specificità di questa particolare situazione locale.

Su un'altra specificità – quella calabrese – e sulle sue capacità di espansione nell'economia e nel territorio ci si è già soffermati sopra (vedi paragrafo 2).

Per quanto riguarda la mafia siciliana, la Commissione è chiamata a concentrare la propria attenzione su alcuni recenti sviluppi, legati alla messa in libertà di tutta una serie di soggetti, già in passato protagonisti di una stagione violenta della mafia, quella dominata dai corleonesi, che oggi hanno finito di scontare la loro pena e tornano a governare nuovamente i loro territori. In uno dei mandamenti del centro di Palermo, per esempio, nel giro degli ultimi tre anni si è verificata una serie di anomali eventi violenti e clamorosi, come scorribande di giovani picchiatori e atti di vandalismo contro esercizi commerciali in pieno giorno. Si tratta di recrudescenze violente che appaiono come il sintomo di un tentativo di riorganizzazione in vecchio stile e di un'intenzione apertamente e manifestamente intimidatoria. Nella storia di Cosa Nostra e in particolare nel corso della prima e della seconda guerra di mafia, si sono già verificati fenomeni di recrudescenza criminale, sotto forma di una serie di atti volutamente crudeli e violenti e volutamente posti in essere al fine di incutere terrore nella collettività. Non va inoltre trascurato il problema della mafia dei pascoli, quale emerge ad esempio dalle recenti vicende di Troina. In quel comune della provincia di Enna, il sindaco è stato vittima di intimidazioni per aver cercato di opporsi ai soggetti che continuano a far pascolare i propri armenti in aperta violazione delle interdittive antimafia e dei provvedimenti che assegnerebbero i terreni a cooperative di giovani. Questi sviluppi evidentemente segnalano che in Sicilia si sta preparando un ritorno di Cosa nostra in vecchio stile, con i suoi vecchi metodi, il che suggerisce alla Commissione un supplemento d'indagine dedicato alla questione della riorganizzazione di Cosa nostra, che prenderà le mosse dalla audizione, già calendarizzata, con il procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi.

Il livello di guardia deve essere comunque altissimo anche in quelle regioni un tempo considerate immuni, in virtù dell'assenza di contiguità territoriale con le zone del tradizionale insediamento mafioso. E non c'è bisogno di richiamare l'inchiesta Aemilia, dato che le ventisei Direzioni distrettuali antimafia operanti sul territorio hanno ampiamente dimostrato, nei fatti e purtroppo nelle inchieste, che non c'è alcuna insula felix: lì dove c'è attività economica florida e fiorente le infiltrazioni sono sempre possibili. Ormai le attività del crimine organizzato nel Triveneto, nel Nord

Ovest, nella Liguria, sono quotidiane, diffuse, radicate e impongono alla Commissione un lavoro non inquadrabile nella sola ottica dell'emergenza, ma anche in quella della programmazione. Per converso è indispensabile raccogliere gli stimoli di chi ha inteso centrare l'attenzione su alcune specifiche realtà locali, in cui il contrasto deve essere sviluppato sulla base di conoscenze già relativamente mature. È questo il caso delle attività economiche criminali diffuse nei dintorni di Prato, nonché alla capacità di impiego del porto di Napoli per lo smercio delle sostanze stupefacenti. Né può tacersi delle pericolose infiltrazioni nello sviluppo dell'economia immobiliare delle coste settentrionali della Sardegna.

Gli strumenti e gli istituti del contrasto

Va ribadito anche l'obbligo politico e morale, innanzitutto, prima che giuridico, di segnalare al Parlamento come alcune fattispecie giuridiche, processuali e penali sostanziali, necessitano di nuova disciplina, anche per adeguare la legislazione alla non comune capacità di innovazione del mafioso.

Si tratta delle problematiche insorte, ad esempio, con riciclaggio, autoriciclaggio, e nuove tecnologie finanziarie (bitcoin e blockchain): realtà in rapida evoluzione sulle quali le attività di contrasto rischiano di non riuscire a tenere il passo delle associazioni criminali.

L'adeguamento degli istituti di contrasto è quindi vitale e il suo monitoraggio costante è un elemento essenziale del metodo che deve improntare ciascuna delle Relazioni al Parlamento che saranno prodotte dall'attività ispettiva e conoscitiva.

La Commissione dovrà svolgere visite e incontri presso realtà che da più tempo sono impegnate nell'azione di contrasto alle mafie. Ma si deve aprire un angolo di osservazione specifico su dimensioni e ambienti giovanili che dovrebbero dare vita ai cittadini del futuro. È necessario estirpare in radice la cultura della violenza intimidatoria, la pressione soffocante dell'estorsione; è urgente educare alla cultura del rispetto democratico, accettando anche la possibilità della polemica, del confronto, sempre nel rispetto dell'avversario. Su certi temi, la politica non deve dividere, ma congiungere ed unire: grazie all'aiuto che giungerà dal mondo delle università, della cultura e delle scuole, la Commissione è chiamata a veicolare una presa di coscienza collettiva sulla gravità e le caratteristiche del fenomeno mafioso, con il consenso universale del Paese.

Non vi dovrebbe essere dissenso alcuno sugli scopi che questa Commissione si deve porre. Intanto, sono già stati presi contatti con alcune Procure al fine di poter audire quanto prima i procuratori Lo Voi, Bombardieri, Melillo e Gratteri. Ciò naturalmente non implica che le procure meridionali e le relative direzioni distrettuali antimafia detengano il monopolio dei lavori della Commissione. È invece necessario esplorare il territorio nella sua completezza, distretto per distretto, assicurando una presenza costante e un'attenzione capillare. Tra gli strumenti di contrasto

sui quali occorre concentrare l'attenzione spiccano la concreta realizzazione della banca dati nazionale dei carichi pendenti, atteso che la stessa, pur essendo prevista dal Testo Unico del casellario, non è ancora stata realizzata su base nazionale e la formazione di una banca dati unificata sulle misure di prevenzione emesse nei riguardi di privati e delle persone giuridiche. In tale prospettiva, si appalesa necessario anche un incremento della interlocuzione con l'Autorità nazionale anticorruzione.

Merita inoltre attenzione la disamina degli strumenti di organizzazione giudiziaria, sui quali è bene che la Commissione non manchi di impiegare i propri poteri inquirenti in una chiave di collaborazione piena anche con il Consiglio Superiore della Magistratura, e nella prospettiva di ipotizzare puntuali proposte di modifica legislativa che possano risultare efficaci e virtuose.

Un capitolo a sé merita la riflessione sugli istituti e i procedimenti di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia. Già le prime audizioni svolte con riguardo ai terribili fatti di Natale a Pesaro, hanno dato conto della complessità dei temi connessi con l'assistenza e il sostegno ai cittadini che collaborano a vario titolo rompendo i muri di omertà e di silenzio. Si tratta di scelte spesso coraggiose e che portano un carico drammatico di conseguenze sul piano umano, sociale e familiare. Ne deriva l'esigenza di garantire protezione, stabilità e sicurezza, anche se si vuole sorreggere il valore dell'esemplarità che queste scelte, non di rado, portano con sé per l'intero ambiente di riferimento. È apparsa dunque indispensabile la costituzione del X. Comitato su analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia. Si tratta peraltro di una richiesta pervenuta da più parti già nei primi mesi di lavoro dell'inchiesta.

Mafia nello sport e nel mondo dell'informazione

La precedente Commissione, aveva lavorato con un Comitato ad hoc sui rapporti fra organizzazioni mafiose e mondo delle informazioni. Nel dibattito preliminare alla definizione delle linee di indirizzo dell'inchiesta nell'attuale legislatura, anche in ragione di quanto emerso nel «caso Montante», la questione è stata riproposta nella prospettiva di un'analisi delle trasformazioni dei metodi cui ricorrono le organizzazioni criminali. La diminuzione dei fatti di sangue non deve ingannare: la capacità di condizionamento passa ora anche attraverso attività di discredito, di fascicolaggio e di delegittimazione, volte a creare autentiche insidie mediatiche per indebolire gli attori dell'antimafia, ottenendone, non di rado, la rimozione o almeno l'isolamento. Anche nell'attuale legislatura è apparso quindi opportuno istituire un XIV. Comitato su intimidazioni e condizionamenti mafiosi nel mondo del giornalismo e dell'informazione.

Un cenno merita anche il tema delle relazioni tra le mafie e il cosiddetto dark web, ultima frontiera della circolazione delle informazioni sommerse, utili allo sviluppo delle attività criminali. Le mafie, oltre ad infil-

trare il mondo dell'informazione, hanno anche attinto contesti fino ad oggi ritenuti del tutto distanti ed impermeabili. Penso allo sport in senso lato. Nella precedente inchiesta si è lavorato molto sullo sport, istituendo anche un apposito comitato. È sembrato opportuno confermare tale scelta anche nell'attuale legislatura e la Commissione ha quindi provveduto ad istituire il XVII. Comitato su mafia e manifestazioni sportive. Nella precedente legislatura ci si è dedicati soprattutto al calcio, ma il problema non è perimetrabile a tale ambito. Il calcio è certamente lo sport di maggiore diffusione tradizionale, di maggiore seguito nel nostro Paese e, per via dei nessi immediatamente ipotizzabili con il fenomeno delle scommesse, è un mondo che si presta ad infiltrazione facile e prevedibile. Ma il calcio produce consenso in molte società, non soltanto meridionali. Consenso sociale per chi, ad esempio, diventa il patron della squadra locale. Il calcio permette, grazie alla normativa che riguarda lo sport e le società anche non professionistiche, fatturazioni artificiosamente gonfiate. E non bisogna dimenticare le associazioni sportive dilettantistiche in generale che hanno un tetto di spesa annuo di 350.000 euro.

Lo sport è sempre stato funzionale all'acquisizione di consenso: negli anni Ottanta le federazioni sportive avevano quasi tutte come presidenti dei parlamentari. Ma oggi lo sport è diventato un fenomeno di massa a seguito della spettacolarizzazione. Qualora si dovesse decidere di condurre inchieste che abbiano ad oggetto club sportivi o calcistici di grande seguito, sarà quindi necessario tenere conto delle implicazioni che potranno conseguirne dal punto di vista delle ricadute mediatiche e di popolarità.

Molto spesso i mafiosi risultano essere evasori ed elusori fiscali. All'interno dell'Unione europea e comunque sul continente, vi sono ordinamenti che continuano a godere di uno status a livello fiscale funzionale a disegni criminali e mafiosi. Non è un caso che gli stessi 'ndranghetisti abbiano individuato in quegli Stati le loro mete preferite, al fine di una colonizzazione di quei sistemi economico-produttivi. Rileva affrontare il problema con tutta la capacità conoscitiva di cui disponiamo.

Azzardopatia e nuove dipendenze: le mafie infiltrate. Il ruolo femminile nella associazione criminale

La capacità delle mafie di impadronirsi dell'economia reale e legale segna la virulenza e la pervasività delle organizzazioni mafiose nel mondo dell'azzardopatia. Se infatti è vero che nel solo 2016 (mi pare che ancora per il 2017 il dato complessivo non sia stato prodotto) l'azzardo in Italia ha realizzato un fatturato di poco inferiore a quello del servizio sanitario nazionale, superando – e non di poco – i 100 miliardi di euro, questo significa che si tratta di un terreno minato e che obbligatoriamente si dovrà prendere in attento esame e, per questo, è stato istituito il IV. Comitato su influenza e controllo criminali sulle attività connesse al gioco nelle sue varie forme.

Tornando al fenomeno della 'ndrangheta, molti studiosi hanno osservato come tale organizzazione, a differenza delle altre mafie, abbia nella figura femminile una sorta di cassaforte: la donna non si pente. Grazie alla logica del sangue, la donna è anzi depositaria di sacralità, quella stessa sacralità che viene trasferita attraverso il vincolo d'adesione ai neo-associati. Pertanto, aggredire positivamente quel mondo, inducendo donne, madri, mogli ad evitare che si ripeta un destino infame, potrebbe costituire una nuova frontiera. Il pensiero va all'iniziativa del Garante per l'infanzia calabrese, che ha chiesto di strappare ai nuclei famigliari i figli di 'ndrangheta. Sono sfide che è imperativo raccogliere.

Prevenzione e cultura antimafia

Determinante, più in generale, è il lavoro di prevenzione e quello culturale; solo questo permetterà l'estinzione del fenomeno. E quando quel giorno verrà, solo allora si scorgerà con nitore la continuità culturale e il peso di prospettiva di chi vi ha contribuito in radice: Bufalino, Sciascia, Falcone, Borsellino, Cassarà.

Ognuno ha i suoi miti ed è giusto che sia così; occorre tuttavia che siano miti positivi, perché è anche vero che una certa simbologia negativa ha inficiato quel lavoro pedagogico che lo Stato deve svolgere. Lo Stato deve educare alla critica e all'autonomia di giudizio. È necessario interrogarci e riflettere sulla scelta di alcuni minorenni di emulare comportamenti inaccettabili, incanalando le proprie stesse vite in un percorso futuro triste e grave, destinato spesso ad approdare in una morte violenta, senza aver neanche raggiunto l'età della cittadinanza attiva.

Quando uno Stato permette che una giovane vita sfiorisca non per il coinvolgimento casuale in un episodio di sangue, ma perché per scelta, a dodici o tredici anni, si decide di emulare condotte criminose assunte come esemplari significa che lo Stato non ha saputo stroncare i condizionamenti esercitati da quei modelli educativi distorti. Di queste tematiche si occuperà il XIII. Comitato sui rapporti tra la criminalità organizzata e il mondo dei minori e dell'adolescenza, con particolare riguardo ai fenomeni della dispersione scolastica, e dell'impiego di non maggiorenni per precarie attività di tipo delittuoso.

Al tema dei processi educativi si lega quello della società civile o dei corpi sociali intermedi, quelli che si occupano del contrasto alle mafie nella società aperta; è il mondo della prevenzione e della risposta non repressiva alle mafie presenti sul territorio italiano. Senza contemplare la partecipazione e l'appoggio di associazioni culturali, gruppi informali, uomini di Chiesa, di cui le nostre città, da Nord a Sud, sono piene, il rischio è di perdere un elemento di contatto e un collegamento fondamentale per la vittoria contro le mafie. Prendendo le mosse dall'articolo 1, comma 1, lettera *t*), della legge istitutiva della Commissione, è necessario valorizzare tutte le pratiche e i linguaggi che guardano al contrasto alle mafie e muovono dai tessuti sociali capillari e dalla popolazione. Per questo occorre

innanzitutto delineare una mappa e un quadro preciso di che cosa si muove a livello sociale nei vari territori, per non limitarsi ad una visione sempre concentrata su magistratura, forze di polizia. Nell'Italia degli ultimi decenni, c'è fermento e attivismo culturale, nonché tanta voglia di impegnarsi. Alla promozione e al censimento di tutte le iniziative sarà quindi dedicata l'Attività dell'VIII. Comitato sul Contrasto alle mafie attraverso la valorizzazione dei tessuti sociali, della cultura e della formazione orientati al principio di legalità e al rifiuto delle logiche e dei metodi criminali.

10. Su alcune questioni di particolare rilievo in tema di controllo sulle liste elettorali, gestione dei beni oggetto di sequestro e confisca, nonché rapporti con le Commissioni e gli Osservatori regionali sulla criminalità organizzata

La Commissione sin dall'apertura dei propri lavori intende fermare l'attenzione in modo approfondito e costruttivo sulla fondamentale funzione di controllo nella composizione delle liste elettorali per le competizioni nazionali, europee, regionali e locali.

Si tratta di una prerogativa che ha trovato un fondamento espresso e assai più analiticamente delineato nella legge istitutiva che ha dato vita alla Commissione di inchiesta. Inoltre vi è da tener conto delle esperienze maturate nel corso della precedente legislatura. Ciò impone, a giudizio unanime, di farsi carico dei problemi di effettività che tale funzione di controllo ha lasciato emergere. In effetti, la competenza sul procedimento volto a ravvisare gli eventuali carichi pendenti relativi alle fattispecie incriminatrici previste dal codice di autoregolamentazione, discende da un'attività che postula l'integrazione, più che la sola leale collaborazione, con le capacità di documentazione e di analisi da un lato della Procura nazionale antimafia, dall'altro delle Prefetture, senza trascurare gli altri Uffici giudiziari coinvolti al momento in cui si tratta di consultare i singoli casellari giudiziari.

Le molte questioni sottese allo svolgimento di un procedimento complesso, scandito peraltro da termini tanto stretti da apparire quasi giugulatori, ha indotto i commissari e l'Ufficio di Presidenza a profilare due notazioni di metodo di sicura rilevanza. La prima consisterà nel tracciare un bilancio chiaro al termine delle prime operazioni di controllo, in modo tale da prospettare anche eventuali integrazioni e modifiche di carattere normativo, che rendano il procedimento più fluido, più efficace e meno vulnerabile. Tutto ciò nella consapevolezza che inseguire le annotazioni sui casellari è opera della massima delicatezza, fatalmente condizionata da condizioni ambientali, aggiornamento da parte dei singoli uffici giudiziari, intellegibilità delle vicende, talvolta complesse, che riguardano singoli carichi pendenti.

La seconda annotazione ha riguardo, invece, all'esigenza da molti avvertita di provvedere ad un costante aggiornamento dello stesso codice di

autoregolamentazione, alla luce delle novelle legislative intervenute nel tempo, nonché – è innegabile – alla luce delle esperienze verificatesi nell'andamento dei lavori relativi all'esercizio di tale funzione.

Sin da ora, peraltro, sono state prospettate, con profondità di analisi, talune riserve sui rischi connessi a modifiche troppo repentine, nonché all'eventualità che l'applicazione del codice abbia corso senza che esso possa essere certo, noto e prevedibile in un tempo congruo rispetto alla compilazione delle liste medesime. Sullo sfondo, conclusivamente, rimangono due indefettibili questioni sulle quali la Commissione si pronuncerà: la prima risiede nell'opportunità di consentire un controllo efficace che abbia la valenza di segnalazione connessa all'opportunità politica che tali operazioni implicano e che si auspica possa determinare un'efficace missione di pungolo e di stimolo nei riguardi dei competitori elettorali. In secondo luogo non può negarsi la necessità che la formulazione del codice di autoregolamentazione non si presti ad interpretazioni ambivalenti e sia al massimo grado aderente agli indirizzi di politica giudiziaria sviluppati dal legislatore e connessi alla cultura del contrasto alla criminalità organizzata e anche alle condotte illecite cosiddette «spie» o «satelliti».

Conclusivamente, l'avvio del dibattito sulle elezioni regionali in Abruzzo e Sardegna consente di prospettare alcuni indirizzi di fondo circa l'esercizio della funzione di controllo dei nominativi nelle liste per le competizioni elettorali. Nonostante i significativi passi in avanti compiuti in sede di legge istitutiva della Commissione inquirente, occorre alimentare la verifica e l'analisi delle difficoltà sottese ad un procedimento ricco di implicazioni e di relazioni che devono essere improntate al principio di leale collaborazione. Ne segue che la Commissione compirà il massimo sforzo su tre fronti: *a)* dotarsi di un codice da proporre alle Assemblee, il più possibile conforme agli indirizzi di politica criminale e di contrasto alle mafie; *b)* proporre l'adozione dei più efficaci istituti, anche di natura legislativa, volti a rendere efficiente, effettivo e tempestivo il procedimento medesimo; *c)* portare a profitto l'esercizio della funzione di controllo per consolidare e mettere a sistema i rapporti con la Procura Nazionale Antimafia, con il sistema delle Direzioni distrettuali e, più ampiamente, con tutta la magistratura inquirente.

Passando ora al problema della destinazione e della gestione dei beni oggetto di sequestro e confisca, allo stato dei lavori, la Commissione dovrebbe indirizzarsi verso una riflessione complessiva sui grandi temi che si profilano alla luce dell'esperienza recente. Vi è, infatti, la centrale questione dell'Agenzia, istituto di relativa giovane operatività, che vive del naturale dualismo nei rapporti con l'Autorità giudiziaria. Si profila, così, la necessità di riflettere sul se i procedimenti di gestione debbano essere più o meno demandati al controllo giurisdizionale. È noto che tra le due grandi linee – quella che vede preponderante la funzione classica di amministrazione attiva e quella che, invece, sostiene l'opportunità di mantenere la giurisdizione al centro dei procedimenti gestori – rileva cogliere i termini di una mediazione. A quest'ultima è infatti affidata la necessità di reimmettere nel circuito produttivo il complesso del patrimonio confiscato

e sequestrato, offrendo affidabilità di tempi ma anche protezione di fronte ai rischi che sui beni si riattivino circuiti viziosi di assegnazione e gestione. La Commissione è consapevole che il punto di massima rilevanza attiene alla formazione di elenchi di amministratori i quali, qualunque sia il criterio di nomina e l'Autorità che vi provvede, devono essere in condizione di garantire trasparenza, efficienza ed economicità nell'agire, nonché massima impermeabilità ai tentativi di infiltrazione e condizionamento criminali.

In definitiva, data la complessità della questione, è apparso ineludibile dotare la Commissione del IX. Comitato per l'analisi delle procedure di gestione dei beni confiscati e sequestrati.

Fin dalle prime settimane dei lavori, è apparsa in tutta la sua rilevanza l'esigenza di offrire continuità ai rapporti con le Commissioni e con gli Osservatori regionali sulla criminalità organizzata. L'indirizzo volto a sviluppare un capillare sistema a rete delle politiche antimafia sui territori ha trovato nella seduta del 9 gennaio 2019 un primo utile momento di confronto. Dal dibattito in quella sede e da successivi interventi svolti in Commissione plenaria, si intuisce la volontà diffusa di valorizzare il sistema delle relazioni con le Commissioni inquirenti e gli osservatori regionali. Per essere più puntuali nel raccogliere gli spunti emersi, si prospettano le seguenti direttrici di fondo: *a)* rendere permanente il dialogo istituzionale con le Commissioni delle Assemblee regionali, sviluppando sedi proprie e periodiche di confronto; *b)* valutare, de iure condendo, se nelle prossime leggi istitutive si possa introdurre un fondamento normativo tale da incrementare la leale collaborazione tra tali Collegi, verso un sistema integrato che consenta lo scambio di dati e la condivisione degli indirizzi di indagine e di contrasto. Come si vede si tratta di ipotesi ambiziose e da valutare con la massima accuratezza e attenzione, in particolar modo tenendo conto dei limiti delle attribuzioni del potere inquirente che la Costituzione assegna alle Assemblee parlamentari in forza dell'articolo 82.

